

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 2274, 278, 1633 e 2630-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE FUSILLO)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (n. 2274)

presentato dal **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1997

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (n. 278)

d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, RECCIA e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo
in agricoltura (n. 1633)

d'iniziativa dei senatori FUSILLO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1996

Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (n. 2630)

**d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, BETTAMIO, BUCCI,
GERMANÀ, D'ALÌ e VEGAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1997

*dei quali la Commissione propone
l'assorbimento nel disegno di legge n. 2274*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	10
Disegni di legge:		
– n. 2274, d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	11
– n. 278, d’iniziativa dei senatori Cusimano ed altri ..	»	20
– n. 1633, d’iniziativa dei senatori Fusillo e Bedin ...	»	28
– n. 2630, d’iniziativa dei senatori La Loggia ed altri	»	32

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo proposto dalla Commissione agricoltura è volto a modificare l'ordinamento dei consorzi agrari sia per adeguarlo all'evoluzione del sistema agro-alimentare sia per non disperdere il patrimonio di esperienze e di mezzi, costituito nel corso della lunga esistenza dell'organizzazione consortile. Evitando, in questa sede, la ricostruzione storica dei consorzi agrari e della Federconsorzi, si può osservare che:

a) il sistema fino agli anni '80 ha fatto fronte adeguatamente alle proprie finalità istitutive mantenendo, nel contempo, una gestione economica positiva e creando un patrimonio di risorse umane e di funzionamento di particolare significato;

b) i consorzi agrari, con le loro strutture operative capillari sul territorio, hanno supportato gli agricoltori nell'esercizio della attività di impresa;

c) i consorzi agrari e la Federconsorzi hanno operato per conto dello Stato nei momenti storici più delicati per la popolazione, in occasione della gestione ammassi prima obbligatoria e successivamente per contingente;

d) la Federconsorzi ha esercitato l'azione di coordinamento dei consorzi, svolgendo anche una funzione di valido raccordo con gli operatori a monte ed a valle del momento produttivo e promuovendo attività ed iniziative che potenziavano i servizi resi dal sistema.

È noto che la Federconsorzi nel 1991 è entrata in crisi irreversibile ed è stata posta in liquidazione. In tale ambito, l'articolo 5 dell'iniziativa al nostro esame dispone che la stessa società, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, venga

sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

I 74 consorzi agrari, già di per sé in crisi economica in molte province, si sono trovati ad assicurare le prestazioni istituzionali in un clima negativo e con l'onere di attivare singolarmente i rapporti con fornitori e banche, a suo tempo assicurati e svolti da FEDIT.

* * *

I punti di forza dei consorzi agrari provinciali (CAP) risultano essere:

trattano l'intera gamma di materiali, mezzi e servizi necessari per le diverse produzioni agricole (anche le linee di prodotto meno remunerative);

dispongono di una struttura distributiva ed operativa capillare, con impianti di stoccaggio e conservazione che, se pur talvolta datati, nessun operatore economico ha intenzione di costituire;

prestano servizi di assistenza tecnica ed agronomica agli agricoltori;

dispongono di personale esperto e con potenziale di crescita;

svolgono un'azione calmieratrice sui prezzi contribuendo al contenimento dei costi di produzione delle imprese agricole.

In ogni caso, non si può fare a meno di evidenziare che il complesso delle attività conserva ancora oggi il connotato di supporto e servizio ai produttori agricoli.

È certo che, lasciato a se stesso, il sistema dei CAP è destinato con il passare del tempo ad un progressivo ridimensionamento; i superstiti saranno quei pochi consorzi che per circostanze ambientali e manageriali hanno già attivato interventi di adeguamento.

La finalità che il legislatore dovrebbe porsi non è salvare i consorzi in quanto tali, ma assicurare che le esigenze dei produttori agricoli vengano soddisfatte.

Si tratta, in altre parole, di ridisegnare e favorire la creazione di un nuovo sistema che, pur utilizzando alcune delle risorse oggi disponibili, soddisfi con maggiore efficacia le esigenze delle diverse categorie e, nel contempo, si armonizzi e si integri con il sistema di operatori del settore agroalimentare.

* * *

Il testo proposto dalla Commissione si caratterizza, innanzi tutto, per l'abrogazione della normativa speciale risalente al 1948 e per la piena riconduzione della disciplina dei consorzi nell'ambito della legislazione ordinaria sulla cooperazione; in tal modo si rimuovono gli aspetti di maggiore debolezza legati alle dimensioni dei bacini di mercato, per legge di ambito provinciale, all'organizzazione obbligatoria di doppio grado ed alla sottocapitalizzazione che pone vincoli sia di esercizio che agli investimenti in risorse di funzionamento più adeguate. Si pensi che attualmente le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni del valore nominale di cento lire e di cinquantamila lire (articolo 1).

Relativamente alle funzioni, l'iniziativa attribuisce ai consorzi lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola nonché alla predisposizione di servizi, quali, in particolare, unico ente non bancario, l'effettuazione di operazioni creditizie e di anticipazione ai produttori sui conferimenti all'ammasso volontario (articolo 2).

La modifica di maggior rilievo, introdotta nel corso dell'esame parlamentare all'iniziativa originaria del Governo, riguarda la vigilanza e gli altri controlli sulla gestione.

L'esplicito richiamo contenuto nell'articolo 4 alle disposizioni del decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, che disciplina, a carattere generale,

le forme ed i procedimenti del controllo amministrativo, significa che il soggetto attivo della vigilanza diventa il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In sostanza, viene meno la norma speciale (articolo 35 del decreto legislativo n. 1235 del 1948) che attribuisce i poteri di controllo al Ministero per le politiche agricole, al quale, comunque, nella materia spetterà di adottare i provvedimenti per l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, per la nomina del commissario governativo, per lo scioglimento e per la sostituzione dei liquidatori ai sensi degli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile (articolo 4).

Grande spazio la nuova normativa dedica alla situazione che vede la maggioranza dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa, autorizzati all'esercizio provvisorio della attività di impresa, al fine di consentire la definizione della procedura concorsuale con una delle seguenti soluzioni:

ritorno all'amministrazione ordinaria mediante concordato *ex* articolo 214 della legge fallimentare;

cessione delle attività aziendali ad altro consorzio operante nella stessa regione;

attribuzione del diritto di prelazione a consorzi agrari costituiti nella regione o in quella confinante e, in via subordinata, ad altre società cooperative agricole operanti nella regione, nell'ipotesi di vendita di beni immobili o mobili di consorzi in liquidazione coatta amministrativa.

In sostanza nel testo (articolo 5) è presente l'obiettivo di riportare in amministrazione ordinaria queste unità; detta intenzione è stata rafforzata sia sul piano giuridico che politico, essendo prevalsa la scelta della continuazione e del risanamento delle attività imprenditoriali in crisi e non della loro eliminazione, trattandosi di conservare la funzionalità, anche attraverso processi di ristrutturazione, di complessi aziendali che assicurano determinati livelli di occupazione in aree deboli del paese.

Relativamente alla estinzione dei debiti dello Stato derivanti dalla gestione di ammasso dei prodotti agricoli con esclusione di quelli ceduti a Federconsorzi, il provvedimento ne prevede l'estinzione mediante emissione ed assegnazione di titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse e la durata, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Al riguardo, la Commissione agricoltura del Senato ha adottato la scelta di definire la situazione debitoria anche alla stregua dei decreti-legge emanati nel corso della XI legislatura, differentemente dalla originaria previsione del disegno di legge governativo, che demandava la determinazione degli importi ad un decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere di una apposita Commissione.

La mancata riscossione del credito, maturato ormai da oltre trenta anni, costituisce una delle cause della crisi della rete consortile; l'ulteriore ritardo rischia di ripercuotersi rovinosamente sui consorzi che hanno appostato, sin dall'origine, nell'attivo dello stato patrimoniale dei propri bilanci tale credito, su specifica disposizione del Ministro competente.

Del resto la questione dei crediti è stata già affrontata, sul piano politico, durante la discussione dei provvedimenti economici per il 1998 con atti di indirizzo parlamentare che ne finalizzano la soluzione a sostegno del riordino della rete dei servizi in agricoltura.

L'iniziativa, a tale riguardo, utilizza lo stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per complessivi 1.275 miliardi, comprensivi degli interessi per gli anni 1998, 1999 e 2000, valutati in 165 miliardi.

Infine, si pone in evidenza la istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare con il compito di monitorare i dati, statistici ed economici, delle imprese in vista del più adeguato coordinamento delle politiche di settore e per favorire la integrazione intersettoriale tra agricoltura ed industria agroalimentare (articolo 11).

* * *

Il rilancio della rete consortile può significare la disponibilità per l'agricoltura italiana di un sistema di servizi reali per le imprese, finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di carattere programmatico, perseguito dalla maggioranza, di consentire positive condizioni di esercizio della attività aziendale agricola, caratterizzata da forte concorrenzialità di mercato.

Il contenimento e l'armonizzazione dei costi di produzione delle imprese agricole con quelli medi comunitari costituisce, infatti, obiettivo prioritario fissato dal Documento di programmazione economico-finanziaria; obiettivo indicato dalla legge collegata alla finanziaria per il 1998 come presupposto degli interventi pubblici e delle azioni di sostegno alle attività agricole.

FUSILLO, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 2274, 278 e 1633

(Estensore: MAGNALBÒ)

2 luglio 1997

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 2274, 278 e 1633, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a modificare l'articolo 4, laddove compare ancora la precedente denominazione del Ministero delle politiche agrarie.

su emendamenti

(Estensore: MAGNALBÒ)

5 novembre 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: ANDREOLLI)

10 febbraio 1998

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sui disegni di legge nn. 2274, 278, 1633 e 2630

(Estensore: MORANDO)

23 settembre 1997

La Commissione, esaminato il testo dei disegni di legge nn. 2274, 278, 1633 e 2630, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2274 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in esso siano assorbiti i disegni di legge nn. 278, 1633 e 2630.

nuovo parere sul disegno di legge n. 2274 e parere su emendamenti

(Estensore: RIPAMONTI)

16 dicembre 1997

La Commissione, esaminato nuovamente il testo del disegno di legge n. 2274, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 9, comma 1, sia riformulato nei termini seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, nonchè dell'articolo 7, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole», e che l'approvazione definitiva del disegno di legge sussegua a quella della legge finanziaria per il 1998.

Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sui seguenti: 1.1, 5.19, 5.11, 5.13, 5.17, 5.10, 5.22, 5.23, 5.14, 5.1, 5.18, 5.15, 5.0.1, 6.7, 7.7, 7.20, 7.22, 7.26, 7.23, 7.10, 7.12, 7.4, 7.24, 7.27, 7.3, 7.16, 7.18, 7.2, 7.8, 7.25, 7.11, 7.17, 7.0.1, 9.1, 9.3, 9.2 e 9.0.1, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: RIPAMONTI)

10 febbraio 1998

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 5.13 (nuovo testo), 5.15 (nuovo testo), 7.16 (nuovissimo testo) e 5.10 (nuovo testo), su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 9.0.1 il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare siano utilizzate le strutture esistenti presso il Ministero senza oneri a carico dello Stato.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: RIPAMONTI)

17 febbraio 1998

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 7.16-*bis* a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato anche l'emendamento 9.4.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**sui disegni di legge nn. 1633 e 2274**

2 luglio 1997

La Commissione, esaminati i disegni di legge nn. 1633 e 2274, rilevato che l'attuale disciplina dei consorzi agrari provinciali appare superata ed è fortemente sentita l'esigenza di un intervento legislativo che riconduca il sistema consortile nell'ambito del regime generale della cooperazione, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 2274, con la seguente osservazione:

è opportuno, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che le funzioni di vigilanza siano attribuite tenendo conto sia delle competenze spettanti in via generale al Ministero del lavoro in materia di società cooperative, sia dei compiti di indirizzo in materia agroalimentare del Ministero per le politiche agricole, sia infine dell'esigenza di assicurare alle regioni il pieno esercizio delle funzioni conferite ad esse ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione delibera, inoltre, di esprimere nulla osta sul disegno di legge n. 1633, nei limiti in cui risulti compatibile con il parere e con le considerazioni espresse in ordine al disegno di legge n. 2274.

DISEGNO DI LEGGE N. 2274

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO
DEI CONSORZI AGRARI

Art. 1.

*(Natura giuridica ed abrogazione
di norme)*

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonchè dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 2.

(Scopi)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 2274

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO
DEI CONSORZI AGRARI

Art. 1.

*(Natura giuridica ed abrogazione
di norme)**Identico.*

Art. 2.

*(Scopi)**Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, **salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5.**

2. **In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella presentata per prima che sia in regola con i requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il prefetto dà comunicazione dell'iscrizione al Ministero vigilante.**

Art. 4.

(Vigilanza)

1. La vigilanza prevista dalla normativa vigente sulle società cooperative continua ad essere esercitata nei confronti dei consorzi agrari dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali attraverso ispezioni ordinarie, effettuate con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e straordinarie.

2. Le modalità e i criteri operativi relativi all'esercizio della vigilanza sono definiti con decreto del Ministro vigilante, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che **deve essere almeno provinciale**, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Soppresso

Art. 4.

(Vigilanza)

1. **I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.**

2. **I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 5.

(*Disposizioni particolari*)

1. I consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 7 aprile 1956, n. 561, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario operante nella stessa regione **o in regione confinante**. Il consorzio cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Disposizioni particolari*)

1. **Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, **a qualunque titolo**, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario **o di società cooperativa agricola operanti** nella stessa regione **che risultino in bonis da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge**. Il consorzio cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

Art. 6.

(*Diritto di prelazione*)

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco dei beni mobili dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione nelle forme di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole operanti nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 6.

(*Diritto di prelazione*)

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, **di cessione di azienda o di ramo di azienda** dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione **o in regione confinante** nelle forme di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, **che risultino in bonis da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge**. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole operanti **nella provincia e successivamente nella regione stessa** sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, **sempre che risultino in bonis da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge**.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

CAPO II

NORME FINANZIARIE

Art. 7.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario **soggetto a** liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni **o la cessione di azienda**, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7.

(Autorizzazione al ripristino dell'esercizio)

1. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.

CAPO II

NORME FINANZIARIE

Art. 8.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono **attualmente** titolari, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonchè le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, **per l'ammontare determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro. La determinazione dell'ammontare dovuto è effettuata previo parere di una apposita Commissione nominata con decreto degli stessi Ministri.**

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998 ed a lire 440 miliardi per il 1999, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro **del tesoro**, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1999, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad og-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari **alla data di entrata in vigore della presente legge**, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonchè le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica.**

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998, a lire 440 miliardi per il 1999 **e a lire 200 miliardi per il 2000**, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998, in lire 60 miliardi **per l'anno 1999 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2000** ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

getto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

Art. 8.

(*Rendiconto delle gestioni di ammasso*)

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, nonchè dell'articolo 7, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

Art. 9.

(*Rendiconto delle gestioni di ammasso*)

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero **per le politiche** agricole con la collaborazione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 10.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e **1999**, nonchè dell'articolo **8**, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per ciascuno degli anni 1998 e 1999 **e di lire 275 miliardi per l'anno 2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno **1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **per le politiche agricole**.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare)

1. È istituito un Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero per le politiche agricole con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento per le politiche agricole ed agroalimentari.

2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati senza oneri per il bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Entrata in vigore)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 278

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CUSIMANO ED ALTRI

—
Art. 1.

(Natura giuridica)

1. I consorzi agrari, già disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, conservano, senza soluzione di continuità, la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dalla presente legge e per quanto non è ivi disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del libro quinto, titolo sesto, del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

Art. 2.

(Scopi)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, alla predisposizione di servizi per gli agricoltori e all'approvvigionamento dei mezzi tecnici necessari all'esercizio delle attività agricole. A tal fine essi:

a) producono, acquistano e vendono fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, mangimi, macchine e attrezzature agricole, scorte vive e morte e tutto ciò che torna utile agli agricoltori;

b) eseguono, promuovono ed agevolano la raccolta, il trasporto, la conservazione, il collocamento e la trasformazione dei prodotti del suolo, operando sia per conto dei soci e dei conferenti, sia come parti, sia come fornitori dell'industria alimentare;

c) compiono operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonché operazioni di anticipazione agli agricoltori che conferiscono i loro prodotti all'ammasso volontario, operazioni di raccolta finanziaria dagli agricoltori a titolo di acconto sulla fornitura di mezzi tecnici e servizi identificati in corso d'anno;

d) effettuano studi e ricerche nell'interesse dell'agricoltura anche attraverso l'impianto di campi e di stazioni sperimentali;

e) possono costituire società i cui scopi interessino l'attività consortile anche in collegamento con altri consorzi agrari o con terzi;

f) svolgono la funzione di assuntore per conto dello Stato o dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed effettuano tutte le operazioni necessarie per la raccolta e la conservazione dei prodotti agricoli oggetto di intervento, ivi compresa la conservazione delle scorte strategiche. Le gestioni connesse a tali operazioni sono tenute separate dalla gestione relativa alla normale attività.

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, è riservata esclusivamente alle cooperative disciplinate dalla presente legge.

Art. 4.

(Ambito territoriale)

1. Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge indica, su base provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale,

l'ambito territoriale di ogni consorzio agrario.

2. L'assemblea dei soci di ogni consorzio agrario decide entro novanta giorni di accettare l'ambito territoriale di cui al comma 1. In caso di rifiuto, l'assemblea del consorzio agrario deve approvare entro i successivi novanta giorni dalla deliberazione un piano economico-finanziario che dimostri la capacità del consorzio medesimo di operare in modo autonomo per un periodo di almeno cinque anni. A tale piano approvato si può opporre il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali con motivato parere d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 491 del 1993.

3. È in facoltà dell'assemblea dei soci del consorzio agrario, trascorsi almeno i primi tre anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, deliberare fusioni, scorpori e scissioni e la contestuale costituzione di altro consorzio agrario su base territorialmente diversa. Tale decisione dovrà essere approvata dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 1. Analoga procedura deve essere osservata per il caso di fusione tra consorzi.

4. Le operazioni di fusione o scissione o scorpori dei consorzi agrari sono esenti da tasse o imposte.

Art. 5.

(Soci)

1. Hanno diritto di essere soci dei consorzi agrari le persone fisiche e giuridiche che esercitano nell'ambito territoriale di competenza, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, una impresa agricola in veste di proprietari, enfiteusi, usufruttuari, affittuari o coloni parziari.

2. La qualità di socio si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci previa verifica, da parte del consiglio di amministrazione, del titolo che ne autorizza l'iscrizione,

ai sensi del comma 1, e accertamento dell'avvenuto versamento della quota per le azioni sottoscritte. In caso di cessione della quota per atto tra vivi o per causa di morte, il consiglio di amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 in capo al subentrante.

3. La perdita della qualifica di socio avviene quando cessano le condizioni di cui al comma 1. Sulla domanda di recesso o, nel verificarsi della predetta situazione, anche in assenza di domanda, il consiglio di amministrazione del consorzio dichiara il recesso o la decadenza del socio.

4. Avverso alle deliberazioni relative all'ammissione del socio o alla perdita di tale qualifica, è ammesso ricorso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, il quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 6.

(Quote e azioni di partecipazione)

1. Alle quote di partecipazione e alle azioni che ciascun socio può possedere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fatta eccezione per il valore nominale dell'azione che viene stabilita in lire un milione. Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo dell'azione, anche il sovrapprezzo di cui all'articolo 2525 del codice civile, tenuto conto delle riserve patrimoniali esistenti.

2. La riserva ordinaria risultante alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferita a capitale sociale ed attribuita ad aumento del valore delle azioni dei soci già iscritti che devono, entro tre mesi dalla predetta data, integrare le quote fino a raggiungere l'importo di lire un milione. In mancanza del versamento integrativo il socio decade dalla qualifica e ha diritto al rimborso della quota come sopra maggiorata.

3. L'articolo 2548 del codice civile, commi primo e secondo, si applica ai consorzi agrari in conformità alle disposizioni di cui

all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I consorzi agrari possono inoltre emettere azioni di partecipazione cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 59 del 1992.

4. Qualora si proceda alla distribuzione di dividendi, il loro ammontare non può superare l'interesse legale ragguagliato al valore nominale dell'azione.

5. In caso di recesso, esclusione o morte del socio, senza subentro di eredi nella relativa qualifica, egli o gli eredi hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni.

6. Nella ipotesi di scioglimento del consorzio agrario, i soci hanno diritto alla ripartizione del capitale sociale. L'eventuale eccedenza patrimoniale è devoluta ai fini di pubblica utilità di carattere agrario della regione in cui si trova la sede del consorzio, in conformità di quanto stabilito dall'assemblea generale dei soci che avrà deliberato la liquidazione.

Art. 7.

(Organi)

1. Sono organi del consorzio agrario:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il comitato esecutivo;
 - d) la presidenza;
 - e) il collegio sindacale.

Art. 8.

(Assemblee ordinaria e straordinaria)

1. Le assemblee dei consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

2. Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di ammi-

nistrazione ne riconosca le necessità o ne facciano richiesta scritta e motivata il collegio sindacale o almeno il 10 per cento dei soci.

4. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite dai soci iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi.

5. Le assemblee generali sono precedute, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, da assemblee parziali, convocate dagli amministratori in località, sedi del consorzio o di sue agenzie scelte dagli amministratori in relazione al numero dei soci e all'estensione del consorzio. Nelle assemblee parziali, presiedute dal presidente del consorzio o da un suo delegato, viene eletto, a scrutinio segreto e con il sistema proporzionale, un delegato ogni cinquanta soci, o frazione superiore a venticinque, intervenuti di persona o per delega all'assemblea parziale. Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe. Ogni delegato eletto nelle assemblee parziali deve intervenire personalmente all'assemblea generale e rappresenta cinquanta soci o frazione. Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee da un rappresentante legale.

6. Alla elezione degli amministratori e dei sindaci si procede con votazione a scrutinio segreto.

7. La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, generali o parziali, deve essere fatta mediante inserzione nel foglio degli annunci legali delle province o delle regioni interessate e su almeno un giornale locale quindici giorni prima della data di convocazione.

8. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere affisso presso la sede sociale, nelle sedi periferiche e presso gli albi dei comuni situati nell'ambito territoriale di operatività del consorzio agrario.

9. È di competenza dell'assemblea ordinaria, anche ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare il riparto degli utili in

conformità di quanto previsto all'articolo 2536 del codice civile;

c) eleggere gli amministratori, il collegio dei sindaci ed il suo presidente.

10. In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno ad un'ora di distanza da quella stabilita per la prima, l'assemblea è valida quale che sia il numero dei partecipanti. Le stesse modalità valgono per le assemblee parziali.

11. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatto salvo il caso contemplato all'articolo 4, comma 2, ed il caso di scioglimento anticipato della società, per i quali in prima e in seconda convocazione occorrono sempre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci del consorzio.

Art. 9.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dei consorzi agrari è composto da undici membri, scelti tra i soci.

2. I consiglieri sono eletti con voto segreto su schede che possono contenere fino a un massimo di tre preferenze e risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

4. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri al comitato esecutivo e conferire procure generali o speciali al direttore o ad altri dirigenti.

5. Le deliberazioni del consiglio debbono aver luogo alla presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, nelle

votazioni palesi, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

6. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 10.

(Comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo è costituito da tre membri designati dal consiglio di amministrazione e resta in carica tre anni. Di esso fanno parte, inoltre, di diritto, il presidente e il vice presidente.

2. Spettano al comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte in presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Art. 11.

(Presidenza)

1. La presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente eletti dal consiglio tra i propri membri.

2. Il presidente ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio del consorzio agrario, presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo. In caso di sua assenza, sospensione o impedimento le funzioni suddette vengono assolte dal vice presidente.

3. La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore o in loro assenza rispettivamente al vice presidente o a un dirigente.

Art. 12.

(Collegio sindacale)

1. Il collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi di cui due eletti dall'assemblea dei soci e un terzo designato dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali tra i dirigenti e i funzionari di ruolo del Ministero, nonchè da due membri supplenti eletti anch'essi dall'assemblea dei soci.

2. I sindaci effettivi assistono alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo.

Art. 13

(Distribuzione degli utili)

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2536 del codice civile, gli utili netti di esercizio conseguiti senza rivalutazione di bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 20 per cento a riserva ordinaria;
- b) il 10 per cento a riserva straordinaria indivisibile;
- c) il 3 per cento degli utili, al netto delle riserve obbligatorie di cui ai punti a) e b), in relazione a quanto previsto agli articoli 11, comma 6, e 20, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) la quota residua è distribuita ai soci nella misura annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 14

(Poteri di vigilanza)

1. I poteri previsti dagli articoli 2542, 2543, 2544 e 2545 del codice civile, sono esercitati per tutti i consorzi agrari dal Mi-

nistero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale ha la facoltà di disporre ispezioni sul funzionamento dei consorzi e di sospendere o annullare l'esecuzione delle delibere o atti ritenuti contrari alle leggi, ai regolamenti o allo statuto, entro tre mesi dall'invio della delibera o dal rilevamento dei predetti atti.

2. I consorzi debbono dare comunicazione al predetto Ministero dei bilanci e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 15

(Controversie tra consorzi)

1. Le controversie tra consorzi sono decise, in via di composizione amichevole, da un collegio arbitrale, costituito da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti e il terzo d'accordo tra esse o, in mancanza di accordo, dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 16

(Associazioni dei consorzi agrari)

1. I consorzi agrari sono riuniti in associazione nazionale per il loro coordinamento e per la cura dei loro interessi di carattere generale.

2. L'assemblea dei soci approva lo statuto che prevede la durata triennale degli incarichi, la disciplina della sua attività e l'elezione di un comitato direttivo composto da sette membri.

3. Il comitato direttivo elegge tra i propri membri un presidente, che assume la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'associazione, e presiede il comitato direttivo; il comitato nomina altresì un segretario, da scegliere tra i direttori dei consorzi agrari.

4. La firma sociale dell'associazione è attribuita congiuntamente al presidente e al segretario e, in caso di assenza o impedimento del presidente, ad uno dei membri del comitato direttivo appositamente delegato e al segretario stesso.

5. L'associazione cura la tenuta di un apposito elenco in cui sono iscritti, su delibera del comitato direttivo, i dirigenti dei consorzi agrari di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nell'ambito dei consorzi stessi, tra i quali le amministrazioni consortili scelgono il direttore dei rispettivi consorzi.

6. I consorzi agrari possono costituire anche associazioni regionali con la stessa procedura prevista per la costituzione dell'associazione nazionale, per la rappresentanza, in sede regionale, di comuni interessi.

Art. 17

(Abrogazione e norme transitorie)

1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437, articolo 2, lettera b), nella parte in cui affida la vigilanza sui consorzi alla Regione siciliana, sono abrogati.

2. I consorzi agrari conservano tutte le attività esercitate nonchè l'inquadramento previdenziale di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987.

3. Tutti gli atti che importino trapasso di diritti o di obbligazioni tra consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni della presente legge, sono esenti da tasse ed imposte e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'articolo 4, si procede alla ridefinizione

dell'ambito territoriale dei consorzi agrari, gli amministratori dei consorzi interessati a fusioni o scorpori e scissioni avviano le procedure previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

5. I consorzi agrari sottopongono all'approvazione dell'assemblea straordinaria un nuovo statuto in armonia con le disposizioni della presente legge e procedono al deposito di detto statuto, unitamente a copia della *Gazzetta Ufficiale* in cui la legge che li disciplina è pubblicata, presso l'Ufficio del registro delle imprese.

6. Nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, saranno previste particolari disposizioni per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, autorizzati all'esercizio provvisorio delle attività di impresa, per consentire il loro accorpamento con i consorzi delle diverse aree territoriali definite nello stesso decreto. A tal fine il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, con apposito decreto, può revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio delle attività di impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, compresi nell'ambito territoriale del consorzio incorporante, il quale succede nella titolarità di tutte le attività di impresa, ivi compresi fitti attivi e passivi, le licenze di commercio e di produzione già svolte dal consorzio in liquidazione di cui si sia revocato l'esercizio provvisorio. La fusione di consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa può avvenire nell'ambito di quello ritornato in *bonis* o di un nuovo consorzio agrario, previa revoca dell'esercizio provvisorio degli altri consorzi a pari destinati alla fusione.

7. Le operazioni relative all'attuazione del concordato preventivo della Federazione italiana dei consorzi agrari, sino a chiusura del concordato stesso, sono curate da un commissario governativo e sottoposte alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano anche alle ipotesi di trasferimento

a titolo oneroso di beni immobili da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari a terzi, anche in relazione alla procedura di concordato preventivo a cui la stessa Federazione è stata ammessa.

9. Dal corrispettivo che i consorzi agrari devono versare nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, ai sensi del precedente comma, è detratto l'aumento di valore dell'immobile determinatosi a seguito dei miglioramenti dagli stessi consorzi effettuati e quali risultanti al momento dell'acquisto, con riferimento al valore attuale di mercato dell'immobile non migliorato.

10. I consorzi agrari, conduttori degli immobili trasferiti dalla Federazione italiana consorzi agrari a terzi, anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo, possono altresì esercitare, in deroga alla normativa vigente, il diritto di riscatto di cui all'articolo 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il diritto di riscatto potrà essere esercitato anche nei confronti di società subacquirenti.

11. Nel caso le operazioni di ristrutturazione o fusione dei consorzi agrari dovessero comportare effetti sui livelli occupazionali, il consorzio ristrutturato o incorporante ha diritto di richiedere, entro il 31 dicembre 1996 per la durata di un biennio, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui abbiano già usufruito i consorzi agrari preesistenti alle fusioni o il singolo consorzio prima della ristrutturazione.

12. Per le eventuali eccedenze di personale risultanti nel corso o al termine del periodo di riorganizzazione, i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1997, nel limite massimo di 400 unità, avranno diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla cessazione del rapporto alla data di conseguimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.

Il trattamento suddetto spetta ai lavoratori che abbiano compiuto una età non inferiore di cinque anni a quella minima prevista per il pensionamento di vecchiaia e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, ovvero abbiano un'anzianità contributiva di 28 anni e un'età di dieci anni inferiore a quella minima prevista per il pensionamento di vecchiaia. I requisiti per il pensionamento, ai fini della presente disposizione, sono quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1992.

13. I benefici di cui ai commi 12 e 13 sono estesi al personale dipendente della Federazione italiana dei consorzi agrari e delle società controllate e collegate.

Art. 18.

(Agenzie regionali per i servizi)

1. Allo scopo di migliorare la rete dei servizi in agricoltura e di promuovere nuove tecnologie di produzione che valorizzino la qualità dei prodotti agricoli ed assicurino un maggior reddito agli agricoltori, potranno essere costituite, in sede regionale, apposite agenzie in forma di società cooperative, delle quali hanno diritto di essere soci: i consorzi agrari, le società cooperative agricole, le associazioni dei produttori agricoli riconosciute e le associazioni di commercianti privati che operano nel settore dell'agricoltura.

Art. 19.

(Consulta nazionale per i servizi)

1. È istituita, presso il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, la Consulta nazionale dei servizi in agricoltura, composta dal Ministro o da un suo delegato, dal comitato permanente di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 di-

cembre 1993, n. 491, nonchè da due rappresentanti designati dalle Unioni nazionali della associazioni dei produttori agricoli riconosciute, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo, da tre rappresentanti designati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

2. La Consulta ha lo scopo di definire una organica politica dei servizi finalizzati anche alla ristrutturazione ed all'orientamento di mercato delle imprese.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con il comitato permanente, entro sei mesi, sono stabilite le modalità di funzionamento della Consulta.

4. Entro sei mesi dal decreto di cui al precedente comma, le regioni predispongono, sulla base degli indirizzi formulati dalla Consulta, programmi per la costituzione delle agenzie e per la predisposizione dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 20.

(Istituzione di fondi)

1. Le agenzie possono istituire fondi per la realizzazione delle finalità indicate dall'articolo 18, ai quali si applicano le disposizioni tributarie di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, della legge 14 agosto 1993, n. 344, fermo restando che i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi non concorrono a formare reddito imponibile dei partecipanti.

2. Alle agenzie possono essere affidate le attività di collaudo, di divulgazione e trasferimento delle nuove tecnologie di produzione delle biotecnologie, delle conoscenze in materia di lotta integrata in collaborazione con gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e con i servizi di divulgazione di cui al regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 1633

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FUSILLO E BEDIN

TITOLO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEI
CONSORZI AGRARI

Art. 1.

*(Natura giuridica ed abrogazione
di norme)*

1. I consorzi agrari, disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, conservano, senza soluzione di continuità, la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dalla presente legge e, per quanto non è ivi disposto, dalle disposizioni del libro quinto, titolo sesto, capo primo, del codice civile, nonchè dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

2. Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, nonchè l'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437, e successive modificazioni, nella parte in cui affida la vigilanza sui consorzi agrari alla Regione siciliana.

Art. 2.

(Scopi)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola nonchè alla

predisposizione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservata esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal presente titolo. Nel caso in cui il consorzio agrario venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, la denominazione viene meno con la cessazione dell'attività, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Vigilanza)

1. La vigilanza prevista dalla normativa vigente sulle società cooperative continua ad essere esercitata nei confronti dei consorzi agrari dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali attraverso ispezioni ordinarie, effettuate con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e straordinarie.

2. Le modalità e i criteri operativi relativi all'esercizio della vigilanza sono definiti d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Tutti gli atti, adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che importino trasferimento di diritti o di obbligazioni tra i consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni ivi contenute, sono esenti da tasse ed imposte e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata autorizzata la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia intervenuta cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario operante nella stessa regione o in regione limitrofa. Il consorzio cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui al citato articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto n. 267 del 1942, o alle

cessioni di cui al comma 4 del presente articolo, comportino effetti sui livelli occupazionali, il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di trattamento di integrazione salariale di cui abbiano già usufruito i consorzi preesistenti alla cessione o il singolo consorzio prima della ristrutturazione.

TITOLO II

SISTEMA DEI SERVIZI

Art. 6.

(Servizi di sviluppo agricolo)

1. Allo scopo di migliorare la diffusione delle innovazioni tecnologiche ed incrementare la valorizzazione dei prodotti agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere la costituzione di consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, ai quali possono partecipare i consorzi agrari, le società cooperative agricole e le associazioni di produttori agricoli riconosciute, operanti nella regione o provincia autonoma.

2. I consorzi di cui al comma 1 possono svolgere le attività di collaudo, di divulgazione e di trasferimento delle nuove tecnologie di produzione, delle biotecnologie, delle conoscenze in materia di utilizzazione dei mezzi tecnici in collaborazione con gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e con i servizi di divulgazione di cui al regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I finanziamenti, assistiti dalle agevolazioni previste dalle leggi vigenti, destinati a sostenere i servizi di cui al presente articolo, sono estesi ai consorzi costituiti ai sensi del comma 1 e vengono utilizzati attraverso la predisposizione di piani specifici, di rilevanza nazionale, regionale o interregionale, e di appositi accordi di programma stipulati tra l'Amministrazione pubblica competente ed i consorzi predetti.

Art. 7.

(Diritto di prelazione)

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco di beni mobili, disposte ai sensi dell'articolo 210 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, è attribuito il diritto di prelazione ai consorzi agrari operanti nell'ambito delle province limitrofe. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, lo stesso può essere esercitato dalle società cooperative agricole operanti nella regione con priorità per le società cooperative che partecipano ai consorzi di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Art. 8.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, e dei quali gli stessi consorzi agrari sono attualmente titolari, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro all'epoca competente, ivi comprese le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi e fino alla data 31 dicembre 1996, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi agrari di titoli di Stato, da parte del Ministero del tesoro, su conforme richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente titoli di Stato fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1997, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1996 e valutato in lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le eventuali sopravvenienze attive, che deriveranno ai consorzi agrari dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno determinate ai fini fiscali in base alla scadenza dei titoli di Stato consegnati ai consorzi e contabilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3,

lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 2630

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA LOGGIA ED ALTRI

CAPO I.

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO
DEI CONSORZI AGRARI

Art. 1.

(Natura giuridica ed abrogazione di norme)

1. I consorzi agrari sono società a responsabilità limitata e sono regolati dal codice civile.

2. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561.

3. Sono abrogate altresì tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 2.

(Scopi)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'efficienza, all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili e connessi all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazioni ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società di capitale aventi oggetto sociale affine o strumentale allo scopo consortile.

3. Gli statuti dei consorzi agrari devono prevedere l'esclusività dello scopo come specificato nel presente articolo.

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservata esclusivamente alle società disciplinate dal capo I della presente legge.

2. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella presentata per prima, purché sia in regola con i requisiti di legge.

3. I consorzi già esistenti ed iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla denominazione esclusiva, ancorché siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. Il diritto alla esclusività della denominazione cessa con la cancellazione dal registro prefettizio.

Art. 4.

(Soci)

1. Possono essere soci dei consorzi agrari le persone fisiche, le società di qualsiasi tipo, le associazioni che esercitano o svolgono un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile a qualsiasi titolo, ovvero un'attività connessa a quelle agricole, prevalentemente nel territorio provinciale o interprovinciale di riferimento operativo del singolo consorzio.

2. Nessun socio può possedere azioni o quote in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale. In caso di superamento di questa soglia, non si potrà procedere alla iscrizione a libro soci per le azioni o quote eccedenti.

3. Sono nulle le clausole statuarie di gradimento ovvero comunque limitative della circolazione delle azioni o delle quote.

Art. 5.

(Utili)

1. I consorzi agrari devono destinare almeno il 30 per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

Art. 6.

(Controlli)

1. Al collegio sindacale dei consorzi agrari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il bilancio di esercizio dei consorzi agrari dev'essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie per i consorzi agrari già esistenti)

1. I consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui alla presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. La Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), a seguito della esecuzione del concordato preventivo già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Nel frattempo dovrà essere presentata ed auto-

rizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dovrà essere autorizzata la cessione di azienda in favore di un altro consorzio agrario, anche di nuova costituzione, operante nella stessa regione o in regione confinante. Il consorzio cessionario succede nella titolarità dei beni o complessi di beni ceduti, ivi compresi i contratti di locazione di immobile e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

Art. 8.

(Diritto di prelazione)

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco dei beni mobili dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzati ai sensi dell'articolo 210 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il diritto di prelazione è attribuito, a parità di condizioni, ai consorzi agrari costituiti nella regione ovvero in quelle confinanti col territorio del consorzio alienante nelle forme di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione di applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

CAPO II.

NORME FINANZIARIE

Art. 9.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro delle politiche agricole e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge. La determinazione dell'ammontare dovuto è effettuata, nel rispetto dei diritti acquisiti dai singoli consorzi in base a sentenze, sia pure non definitive, emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge nelle cause aventi oggetto i crediti di cui sopra, previo parere di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e del Ministro del tesoro, alla quale devono partecipare almeno tre componenti nominati dalle associazioni nazionali di categoria.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998 ed a lire 440 miliardi per il 1999, titoli di Stato le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998,

le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa somma, comprensiva degli interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1999, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto i crediti di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al medesimo comma. I provvedimenti giudiziari restano, fermi i diritti acquisiti di cui al comma 1 dell'articolo 8, privi di effetto, ma sono dovute ai consorzi le spese giudiziali nell'importo liquidato nei provvedimenti stessi, che andrà calcolato sulla determinazione di quanto spettante ai sensi del comma 1.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

Art. 10.

(Rendiconto delle gestioni di ammasso)

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole con la col-

laborazione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

2. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 7, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

